ACCORDO QUADRO TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CASA DI CURA VILLA DONATELLO S.p.A. PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' SANITARIE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI DA COVID-19 - PERIODO VALIDITA' DAL 06/04/2020 AL 31/05/2020

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona di del Direttore SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati delegato alla firma con atto 432 del 07/04/2020;

 \mathbf{E}

Casa di Cura Villa Donatello S.p.A., con sede legale in Firenze, Viale G. Matteotti n. 4, C.F. e P.IVA 00393590484, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "UNIPOL GRUPPO S.P.A.", in persona del suo legale rappresentante Dr. Alberto Rimoldi, nato a Busto Arsizio (VA) il 13/08/1969, nella sua qualità di Amministratore Delegato

VISTI

- , il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- , la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- , la circolare ministeriale n. 6360 del 27 febbraio 2020 "COVID-19 aggiornamento";
- , il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- , l'i'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- , l' Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 04 marzo 2020 Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- , la circolare del Ministero della Salute GAB 0002627-P- 01.03.2020- Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19 che prevede l'utilizzo delle strutture private dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.8 del 06 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale si sospende nei presidi pubblici tra l'altro fino a nuova indicazione, tutta l'attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità non rinviabile a giudizio motivato del clinico, per non sovraccaricare le strutture sanitarie e il personale impegnato nella cura e nell'assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze;
- , il D.P.C.M. 08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
- , il Decreto Legge 09 marzo 2020, n.14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

RILEVATO

la necessità da parte dell'Azienda Sanitaria di aumentare nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda il numero di posti letto per pazienti potenzialmente affetti da COVID-19 e trasferire temporaneamente attività presso le Case di Cura autorizzate tenuto presente quanto disposto:

- dall'art.13 "Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario" del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"
- dall'art.3 "Potenziamento delle reti di assistenza territoriale" e dall'art.4 "Disciplina delle aree sanitarie temporanee" del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- al fine di realizzare una compiuta azione di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

PREMESSO

- che l'Azienda individuerà le Strutture della Sanità Privata alle quali trasferire l'attività sanitaria, per il periodo di emergenza epidemiologica, ad oggi come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 " Dichiarazione dello stato di emergenza in sì conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" previo:

a)valutazione logistica, in quanto collocata in vicinanza alla sede dell'attuale attività oggetto dell'accordo, come risulta dalla nota agli atti d'ufficio del 03/04/2020 Staff Direttore Generale;

b)autorizzazione rilasciata dal Comune di Sesto Fiorentino (FI) n. 84 del 02/08/2018;

c)valutazione del direttore del Dipartimento/del Direttore della Struttura che attesta i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto del presente accordo;

d)che l'attività oggetto del presente accordo non è da ritenersi "differibile e non urgente";

e) che il trasferimento delle attività presso la Casa di Cura avverrà per motivi di urgente necessità e la modalità organizzativa ha carattere provvisorio fino al cessare dell'emergenza nazionale o ulteriore termine definito dalla Regione Toscana o dall'Azienda;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale e pertanto si intendono integralmente riportate al presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo regola i rapporti tra l'Azienda e la Casa di Cura per il trasferimento temporaneo delle attività della Strutture sanitarie afferenti ai diversi Presidi Ospedalieri aziendali presso le Casa di Cura ubicate nel territorio dell'Azienda USL Toscana centro.

Il presente Accordo quadro è ispirato ad una logica di collaborazione in considerazione dell'attuale stato di emergenza sanitaria.

L'Azienda utilizzerà la Casa di Cura per l'acquisto in via ordinaria di prestazioni di ricovero che si sono rese disponibili a garantire l'offerta della propria collaborazione per la quantità e la qualità delle attività congiunte richieste.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

- 3.1 La Casa di Cura si impegna a fornire l'utilizzo delle attrezzature necessarie alle attività, a garantire il personale di supporto necessario all'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto dei singoli accordi, in continuità con l'attuale dotazione organica ad esclusione del personale medico che, per la parte chirurgica, sarà integralmente composto da personale dipendente dell'Azienda.
- 3.2 La Casa di Cura mette a disposizione i locali dove svolgere le prestazioni sanitarie in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro.

L'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie prevede interventi di chirurgia rivolti a pazienti inseriti nelle liste di attesa dell'Azienda, erogati da personale dipendente dell'Azienda presso la Struttura messe a disposizione dalla Casa di Cura.

3.3 La Casa di Cura assicura le attività previste con le modalità indicate nel Regolamento – Allegato 2 - sottoscritto dai direttori delle Strutture aziendali interessate dal trasferimento e dalla Casa di Cura individuata, che allegato al presente atto ne forma parte integrante.

ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE

Il trasferimento delle attività interesserà l'ambito territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro.

ART. 5 - VOLUME ECONOMICO

Il volume economico riconosciuto per ciascuna prestazione è pari al costo del DRG scontato del 10%. La liquidazione avviene mensilmente.

Il costo di materiali, farmaci, i presidi e quant'altro necessario per l'attività di cui allo scopo e che non sia nelle immediate disponibilità della Casa di Cura sarà portato in riduzione dell'importo del service nei limiti di una percentuale massima del 30% del valore del DRG

Prima di emettere l'ultima fattura la Casa di Cura, dovrà confrontarsi con la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati responsabile del pagamento al fine di conguagliare eventuali evidenze contabili del consumato.

La Struttura si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili dell'attività svolta su supporto cartaceo.

La SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati assegnerà al presente contratto uno specifico codice progetto da inserire nel software GAUSS al fine di permettere il regolare invio dei flussi informatici e validare la rendicontazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell'Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli a pagare le competenze regolarmente fatturate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.

in caso di mardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui ai D. Egs N. 231

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART. 6 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti

correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 7 – DURATA

Il servizio coprirà l'arco temporale dal 06/04/2020 al 31/05/2020.

L'Azienda USL Toscana Centro ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per intervenute modifiche organizzative o derivanti da disposizioni nazionali.

L'Azienda USL Toscana Centro ha altresì facoltà di prorogare tale servizio qualora la situazione epidemiologica sul territorio richieda la prosecuzione di tale misura sanitaria.

ART. 8 – OBBLIGHI DI LEALE COLLABORAZIONE

Vista l'attuale emergenza pandemica l'accordo è basato su uno spirito di leale collaborazione.

In particolare alle Strutture private autorizzate richiamato il regime dell'incompatibilità stabilito dall'art.4 c.7 della Legge 412/1991, così come ripreso dal Decreto Lgs. 165/2001 e dalla successiva Legge 190/2012, è fatto divieto, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

ART. 9 - CONTROLLI SANITARI

- 8.1 L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza clinica ed organizzativa dell'attività erogata in collaborazione con la Casa di Cura comprensiva delle eventuali attività sanitarie autorizzate-convenzionate erogate durante lo stato di emergenza, delle prestazioni sanitarie, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.
- 8.2 L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo dei Controlli sanitari aziendale, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, redigendo apposito verbale di verifica in base al quale la Casa di Cura è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Casa di Cura quale Responsabile del trattamento, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Casa di Cura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Casa di Cura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Casa di Cura.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla Azienda tratta anche i dati anagrafici e di salute dei pazienti. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare,

gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

ART. 11- COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABIITA'

Nell'effettuazione del servizio, la Casa di Cura è tenuta a tenere sollevata l'Azienda da eventuali responsabilità presenti e future che alla stessa facciano capo in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di condotte di comprovata responsabilità del personale della Casa di Cura coinvolto.

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda dalla Casa di Cura con mezzi, strumenti e personale propri, nei limiti indicati al comma precedente, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati o altre forme previste (autoassicurazione) e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo, sempre entro i limiti del primo comma del presente Articolo.

La Casa di Cura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda provvede a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Casa di Cura devono essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, la competente Struttura aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Casa di Cura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 13 - CLAUSOLA FINALE

Le parti concordano che ogni singolo accordo, dovrà essere siglato sulla base del presente Accordo Quadro, e dovrà avere in allegato il Regolamento operativo delle attività oggetto del trasferimento, come da fac simile parte integrante e sostanziale del presente atto – Allegato 2.

Letto, approvato e sottoscritto

a) per l'Azienda USL Toscana Centro. Direttore SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati	
b) per la Casa di Cura	